



*Assessorato Ambiente, Parchi e Aree Protette,
Promozione del risparmio energetico
Risorse Idriche, Acque Minerali e Termali*

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

PREMESSA

Con l'emanazione del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in vigore dal 13 febbraio 2008, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a cui è seguita l'ulteriore modifica apportata dall'articolo 8 ter del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modifiche nella legge 27 febbraio 2009, n. 13 "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*", è stata formulata una nuova disciplina delle terre e rocce da scavo che introduce alcuni elementi innovativi, ma lascia irrisolte alcune problematiche, consentendo ancora ampi margini di interpretazione.

La Regione Piemonte, viste le numerose richieste di parere nel frattempo pervenute da parte di Enti Pubblici e destinatari finali della norma, ha pertanto ritenuto di redigere le seguenti linee guida per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'art. 186 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (di seguito art. 186) con l'intento di uniformare sul territorio l'applicazione delle disposizioni in materia e di proporre indirizzi e direttive condivise.

1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

La disciplina di riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" che, all'articolo 186, fornisce una dettagliata trattazione delle modalità di utilizzo qualora classificate come sottoprodotti, riservando alle medesime l'assoggettamento alla disciplina dei rifiuti qualora il loro utilizzo non rispetti le condizioni stabilite dal predetto articolo.

Le norme relative alla gestione delle terre e rocce da scavo hanno subito negli ultimi anni numerosi interventi legislativi resi necessari anche a seguito dell'apertura di più di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti della Repubblica Italiana per una trasposizione non corretta della disciplina comunitaria in tema di rifiuti.

L'attuale articolo 186, come novellato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, cerca di rispondere all'obiettivo di non ostacolare lo svolgersi delle attività produttive e di trasformazione edilizio-urbanistica del territorio, semplificando i procedimenti autorizzatori e nel contempo adempie al dovere di rispettare le norme comunitarie in tema di rifiuti.

L'articolo 186 è stato da ultimo modificato dall'articolo 8 ter del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modifiche nella legge 27 febbraio 2009, n. 13 *“Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”*.

La disciplina prevista dall'articolo 186 costituisce, nell'ambito della normativa sui rifiuti, una previsione eccezionale, dettata dal legislatore in relazione alla particolarità del materiale trattato, non suscettibile di interpretazione analogica. Essa va applicata solamente agli ambiti dalla stessa previsti e non può essere estesa ad altre tipologie di materiali.

Occorre considerare infine che la nuova direttiva comunitaria in materia di rifiuti, la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, in materia di terre e rocce da scavo all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) ricomprende tra i casi di esclusione dall'applicazione della direttiva *“suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato”*.

Sul punto, il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 20, comma 10 sexies, ha previsto una modifica all'articolo 185 del d.lgs. 152/2006 aggiungendo tra le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti *“il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”*. La normativa italiana ha già contemplato su tale argomento quanto previsto dalla neoemanata direttiva comunitaria. Detto articolo ha, conseguentemente modificato anche l'articolo 186 premettendo al comma 1 che introduce la disciplina alle terre e rocce da scavo la dicitura *“fatto salvo quanto previsto all'articolo 185”*.

Per completezza occorre ancora precisare che l'articolo 266, comma 7, d.lgs.152/2006 prevede che con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente sia dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. È opportuno quindi ricordare che in base all'avviso contenuto nel Comunicato del Ministero dell'Ambiente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006, il decreto ministeriale avente in oggetto le procedure di cui sopra (d.m. 2 maggio 2006 in G.U. n. 112 del 16 maggio 2006) non è efficace in quanto non registrato dalla Corte dei Conti. Tale decreto non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

1.1 INTRODUZIONE: DEFINIZIONI, AMBITO E CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

1.1.1 Definizioni

Nel testo delle presenti linee guida con i termini “*sito*”, “*concentrazioni soglia di contaminazione*”, “*concentrazioni soglia di rischio*”, “*sito potenzialmente contaminato*”, “*sito contaminato*”, “*sito non contaminato*”, “*sito con attività in esercizio*”, “*sito dismesso*”, “*misure di prevenzione*”, “*misure di riparazione*”, “*messa in sicurezza d'emergenza*”, “*messa in sicurezza operativa*”, “*messa in sicurezza permanente*”, “*bonifica*”, “*ripristino e ripristino ambientale*”, “*analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica*”, “*condizioni di emergenza*” si intende quanto definito all’articolo 240 del d.lgs. 152/2006.

Ai fini della disciplina contenuta nelle presenti linee guida si intende per:

- “*Autorità competente*” l’Autorità, titolare del procedimento, cui compete l’approvazione del progetto di produzione, e cioè l’Amministrazione procedente nel caso di opera sottoposta Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA) (comma 2 art. 186), ovvero l’Amministrazione che rilascia il permesso di costruire o riceve la Denuncia di Inizio Attività (comma 3 art. 186), ovvero l’Amministrazione pubblica responsabile dei lavori pubblici previsti dal comma 4 dell’art. 186 del d.lgs. 152/2006 (comma 4 art. 186);
- “*produttore*” di terre e rocce da scavo la definizione di “*produttore*” prevista dall’art. 183, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006;
- “*proponente*” il committente dell’opera nella quale si producono le terre e rocce da scavo.

1.1.2 Ambito e condizioni di applicazione

Le presenti linee guida sono rivolte e si applicano a tutte le tipologie di cantieri e/o attività che originano terre e rocce da scavo, tra i quali i normali interventi edilizi e la realizzazione di infrastrutture industriali e/o di servizio, a condizione che le terre e rocce da scavo siano ottenute come “*sottoprodotti*”, anche dello scavo di gallerie, e che rispettino le condizioni stabilite dal comma 1 dell’articolo 186, oltre a quelle previste dall’articolo 183, comma 1, lettera p). Esse si applicano inoltre per l’utilizzo quali terre e rocce da scavo, al di fuori dell’area estrattiva, dei residui derivanti dalle operazioni estrattive. La gestione di tali materiali all’interno delle stesse aree è invece disciplinata dal d.lgs. 117/08.

Nel caso in cui non si rispettino le condizioni previste dalle predette norme, il materiale dovrà essere trattato come rifiuto, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 186.

Le presenti Linee Guida si applicano a partire dal 60° giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2 ORIGINE ED UTILIZZI DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

2.1 ORIGINE E MOVIMENTAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Le terre e rocce da scavo non devono essere frammiste ad altre frazioni merceologiche identificabili come rifiuti, e sono escluse, in quanto non specificamente richiamate, le attività da cui si originano fanghi. Le operazioni di svuotamento di bacini di laminazione sono da ritenersi come operazione di scavo in cui si possono originare terre e rocce da scavo.

I residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre, e non impiegati od utilizzati all'interno dell'area estrattiva o delle sue pertinenze, sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati alla medesima disciplina i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Le modalità di utilizzo sono indicate al successivo punto 3.1.

Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui alle presenti linee guida, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla Parte IV del d.lgs. 152/2006.

Il progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere presentato dal proponente all'Autorità competente prima della produzione delle medesime, per consentire la verifica dei requisiti di utilizzabilità. Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo devono essere valutate mediante sondaggi preliminari con le modalità previste al successivo punto 2.2, le cui risultanze devono essere utilizzate in fase progettuale. Il progetto deve essere redatto secondo quanto previsto al successivo punto 3.4 ed essere approvato dall'Autorità competente. L'eventuale utilizzo del materiale in processi industriali e/o in siti idonei diversi da quelli indicati nel progetto presentato, deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità che ha approvato il progetto.

Atteso che, come previsto al successivo punto 3, la rispondenza del materiale scavato alle caratteristiche determinate in fase progettuale è responsabilità del produttore, prima della movimentazione è necessario che il produttore stesso confermi le indagini analitiche svolte in fase di progettazione, eventualmente implementandole.

È sufficiente una dichiarazione di assenza di contaminazione, da effettuare compilando il Modello 5 Allegato G alle presenti linee guida, nei casi previsti al successivo punto 2.2.2 che disciplina le procedure semplificate.

Nessuno dei campioni sottoposti ad analisi deve superare i valori limite di Concentrazione Soglia di Contaminazione (di seguito CSC) di cui:

- alla Colonna A, della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06, ossia i limiti per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, se provenienti da aree residenziali o a verde pubblico o privato;
- alla colonna B se provenienti da aree commerciali, artigianali e industriali e destinati ad aree con la medesima destinazione d'uso;
- alla Tabella LAB della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 per le aree agricole o assimilabili (campi, pascoli, boschi).

La movimentazione sarà possibile qualora le terre e rocce risultino compatibili con le condizioni del sito di destinazione, individuate secondo le procedure definite al successivo punto 2.2.4. L'eventuale utilizzo del materiale in processi industriali deve essere conforme a quanto previsto nell'Allegato B alle presenti linee guida.

Occorre avviare immediatamente le procedure previste dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06 nel caso in cui gli esiti dei campionamenti evidenzino superamenti dei valori delle CSC da parte di uno o più campioni rispetto:

- alla Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06 per scavi in aree residenziali o aree destinate a verde pubblico o privato;
- della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06 per scavi effettuati in aree ad uso commerciale o industriale;
- alla Tabella LAB della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 per le aree agricole o assimilabili (campi, pascoli, boschi).

Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientri nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, possono essere utilizzate in qualsiasi sito, a prescindere dalla sua destinazione.

Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti sia compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006, possono essere utilizzate esclusivamente nei seguenti casi:

- a) realizzazione di sottofondi e rilevati stradali e ferroviari purché i test di cessione condotti ai sensi dell'Allegato 3 del d.m 05.02.1998 rispettino i valori della tabella di riferimento, ad eccezione del COD (Tabella in Allegato 3, d.m. 05.02.1998 come modificato dal d.m. 186/2006) e fermo restando in ogni caso il rispetto dei valori di CSC previsti dalla specifica destinazione d'uso dell'area interessata così come risultante dallo strumento urbanistico vigente;
- b) siti a destinazione produttiva (artigianale, industriale e commerciale), purché i test di cessione condotti ai sensi dell'Allegato 3 del d.m 05.02.1998 rispettino i valori della tabella di riferimento, ad eccezione del COD (Tabella in Allegato 3, d.m. 05.02.1998 come modificato dal d.m. 186/2006);

- c) impianti industriali nei quali le caratteristiche fisiche e chimiche delle terre e rocce da scavo vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce di partenza o da loro frazioni, come i processi termici per la produzione di cemento, cottura di laterizi e produzione di bitumi.

Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti sia compresa fra i limiti di cui alla colonna A e i limiti di cui alla Tabella LAB della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 per le aree agricole o assimilabili (campi, pascoli, boschi), possono essere utilizzate con le modalità di cui ai precedenti punti a), b), c) o in terreni agricoli con le stesse caratteristiche del terreno di origine.

Qualora, a seguito di appositi studi effettuati dal proponente e validati da Arpa Piemonte, si evidenzi che il superamento dei limiti tabellari sopra definiti sia attribuito a valori di fondo naturale o alla presenza di inquinamento diffuso, il riutilizzo sarà consentito solo nell'ambito dello stesso sito, ovvero in altro sito individuato con le procedure di cui al successivo punto 2.2.4. Nel caso di riutilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione, lo studio dovrà riguardare sia l'area di scavo che quella di destinazione finale che dovrà avere caratteristiche analoghe a quelle del sito di produzione, ed avere superamenti dovuti allo stesso analita. La verifica di compatibilità dovrà comunque sempre essere approvata da parte delle Autorità competenti ad autorizzare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

Qualora studi concernenti la valutazione dei valori di fondo naturale o di inquinamento diffuso per aree determinate siano approvati dalla Regione Piemonte, detti studi costituiranno il valore di riferimento per il fondo naturale o l'inquinamento diffuso ed il proponente sarà sollevato dall'onere di produrre un elaborato specifico.

In caso di ricezione di terre e rocce da scavo provenienti da siti ubicati in aree al di fuori del territorio piemontese, il Comune in cui è ubicato il sito di destinazione dovrà verificare la tipologia di terre e rocce sulla base di quanto previsto dalle presenti linee guida.

2.1.1 Materiali provenienti da siti bonificati

L'art. 186, comma 1, lett. e), del d.lgs. 152/2006 consente l'utilizzo delle terre e rocce da scavo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché *“sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto”*.

L'art. 240 del d.lgs. 152/2006 considera come sito non contaminato, un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica.

Pertanto, poiché i valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) vengono determinati a seguito dell'applicazione al sito della procedura di analisi del rischio sito specifica, si ritiene che tali valori non siano compatibili con alcun altro sito e pertanto non è consentita la movimentazione di terre e rocce da scavo provenienti da siti bonificati alle CSR.

Per quanto concerne i siti per i quali la Provincia ha provveduto al rilascio del certificato di completamento degli interventi di bonifica raggiungendo l'obiettivo delle CSC, previsto dall'art. 248 del d.lgs. 152/2006, la movimentazione delle terre e rocce da scavo è consentita in conformità a quanto previsto al precedente punto 2.1. La movimentazione sarà possibile qualora le terre e rocce risultino compatibili con le condizioni del sito di destinazione, individuate secondo le procedure definite al successivo punto 2.2.4. In questo caso non è necessaria a priori l'esecuzione di ulteriori indagini analitiche che dovranno invece essere eseguite qualora, successivamente al rilascio della suddetta certificazione, si siano svolte attività o si siano verificati eventi che possono aver modificato le caratteristiche delle matrici ambientali del sito o al verificarsi, durante le operazioni di produzione delle terre e rocce, di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito.

2.2 UTILIZZI AMMESSI PER LE TERRE E ROCCE DA SCAVO

In conformità a quanto previsto dai commi 1 e 7 bis dell'art. 186, le destinazioni d'uso ammesse per le terre e rocce da scavo sono:

- reinterri;
- riempimenti;
- rimodellazioni;
- rilevati;
- nei processi industriali come sottoprodotti (in sostituzione dei materiali di cava nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

Qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo deve avvenire senza trasformazioni preliminari o trattamenti preventivi, intendendosi per trasformazioni preliminari o trattamenti preventivi qualsiasi comportamento che alteri il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre e rocce da

scavo. Il materiale deve essere accettato “tal quale” dal ciclo produttivo di destinazione ed ogni lavorazione successivamente subita deve essere prevista dal ciclo produttivo medesimo.

Non è consentito effettuare l’attività di deposito delle terre e rocce da scavo senza averne preventivamente previsto il riutilizzo. Pertanto, al fine di non incorrere nella disciplina relativa ai rifiuti per tutto il materiale, lo stesso deve avere, fin dalla fase di produzione, certezza dell’integrale utilizzo, ossia prima di procedere al deposito delle terre e rocce da scavo, deve essere già previsto ed approvato l’integrale utilizzo della parte di materiale da destinare terre e rocce, e valutata la restante parte da trattarsi come rifiuto ai sensi dell’art. 216 o 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il riutilizzo delle terre e rocce in impianti che ne effettuino il riutilizzo al di fuori della normativa rifiuti, dovrà avvenire in conformità a quanto previsto nell’Allegato B alle presenti linee guida.

2.2.1 Verifica della contaminazione

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.2.2. che disciplina le procedure semplificate, ogni intervento che comporti l’effettuazione di scavi con la conseguente produzione di terre e rocce, implica un’indagine ambientale che consenta di conoscere le caratteristiche del terreno ed escludere qualsiasi contaminazione. L’indagine, propedeutica al progetto di riutilizzo dei materiali e le cui risultanze dovranno essere ad esso allegate, è svolta a carico del proponente. Campionamenti ed analisi andranno individuati in funzione dei cicli produttivi svolti in loco. Qualora i risultati dell’analisi ambientale indichino l’assenza di contaminazione del sito, il proponente compila il Modello 1, Allegato C alle presenti linee guida, e lo consegna, contestualmente al progetto, alle Autorità competenti. La dichiarazione di cui al suddetto Modello 1 non può essere presentata in sostituzione dell’indagine ambientale.

Come previsto al successivo punto 3, la rispondenza del materiale scavato alle caratteristiche determinate in fase progettuale è responsabilità del produttore e, prima della movimentazione, è necessario che il produttore stesso confermi le indagini analitiche svolte in fase di progettazione, eventualmente implementandole compilando il Modello 2, Allegato D alle presenti linee guida.

Le Autorità competenti, oltre a procedere all’analisi documentale, possono effettuare controanalisi. In ogni caso, al verificarsi, durante le operazioni di produzione delle terre e rocce, di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, devono essere immediatamente avviate le procedure previste dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.

Resta salva la possibilità di effettuare controlli da parte delle Autorità competenti e la verifica di compatibilità con il sito di destinazione delle terre e rocce prevista al successivo punto 2.2.4.

2.2.2 Procedure semplificate

È sufficiente una dichiarazione di assenza di contaminazione sottoscritta dal proponente e da consegnarsi alle Autorità competenti compilando il Modello 5, Allegato G alle presenti linee

guida, per i siti ubicati in aree residenziali e/o agricole o siti che non siano mai stati sottoposti ad utilizzi diversi, o per i quali gli strumenti urbanistici abbiano definito un cambio di destinazione d'uso da aree residenziali e/o agricole a commerciali e/o industriali in cui l'attività commerciale e/o industriale non sia mai stata svolta, per i quali non si sia verificato un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito e per i quali la produzione di terre e rocce da scavo non superi i 2.500 metri cubi di materiale.

Nel caso in esame l'indagine ambientale deve consentire unicamente di conoscere le caratteristiche del terreno al fine di valutarne la compatibilità con il sito di destinazione, così come previsto al successivo punto 2.2.4.

In ogni caso, al verificarsi, durante le operazioni di produzione delle terre e rocce, di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, devono essere immediatamente avviate le procedure previste dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.

Restano salve tutte le altre procedure.

2.2.3 Procedura di campionamento

La procedura di campionamento deve tenere conto di:

- ubicazione dei punti di prelievo;
- numero di campioni;
- set di parametri;
- metodologie di campionamento;
- verifica di compatibilità con il sito prescelto.

2.2.3.1 UBICAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO

I criteri di individuazione della strategia di campionamento, le metodologie di preparazione del campione e le metodologie analitiche devono essere quelle indicate dall'Allegato 2 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 "*Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati*" e considerare la storia del sito e la sua conformazione fisica.

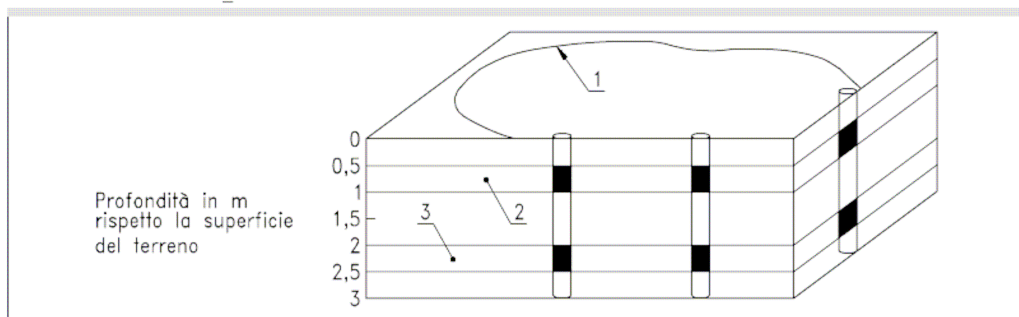
Possono essere adottate metodologie di campionamento sistematiche o casuali, la cui scelta deve essere opportunamente giustificata dal proponente nel progetto.

Nel caso si preveda, in funzione della profondità da raggiungere, una considerevole diversificazione della tipologia di terre e rocce da campionare e si renda pertanto necessario tenere separati i vari strati anche al fine del loro riutilizzo, può essere adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato (vedi figura estratta da norma UNI10802), in grado di garantire una certa rappresentatività della variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale.

figura 3 Campionamento casuale stratificato

Legenda

- 1 Confine area di campionamento
- 2 Strato 1
- 3 Strato 2



2.2.3.2 NUMERO DI CAMPIONI

Il numero di campioni deve essere valutato in funzione dell'ampiezza areale e verticale da cui si produrranno le terre e rocce da scavo oltre che della storia pregressa del sito di provenienza.

Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potrà variare da 25 a 100 m in funzione del tipo e delle dimensioni del sito oggetto di indagine. I punti di indagine possono essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica casuale), oppure posizionati casualmente all'interno delle maglie della griglia a seconda dei dati conoscitivi ottenuti dalla fase di indagine preliminare o della situazione logistica.

Sulla base delle dimensioni del sito da investigare si possono fornire le seguenti indicazioni:

- $< 10.000 \text{ m}^2$ $\Rightarrow$ almeno 5 punti di sondaggio;
- $10.000 - 50.000 \text{ m}^2$ $\Rightarrow$ da 5 a 15 punti di sondaggio;
- $50.000 - 250.000 \text{ m}^2$ $\Rightarrow$ da 15 a 60 punti di sondaggio;
- $250.000 - 500.000 \text{ m}^2$ $\Rightarrow$ da 60 a 120 punti di sondaggio;
- $> 500.000 \text{ m}^2$ $\Rightarrow$ almeno 2 punti ogni 10.000 m^2 di sondaggio.

Per ogni punto di sondaggio il numero di campioni dovrà essere adeguato alla profondità di scavo.

L'eventuale valutazione della composizione media utile per esprimere più correttamente un giudizio complessivo sulla qualità del materiale scavato, sarà effettuata applicando opportune analisi statistiche ed estimatorie dei valori medi dei dati ottenuti, sia nel caso di una valutazione complessiva del materiale da scavare, sia per il singolo strato, qualora si scelga un campionamento stratificato.

2.2.3.3 SET DI PARAMETRI

Le indagini, definite in relazione alla storia del sito, devono comunque ricercare i parametri minimi: Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Selenio, Zinco, Rame, Cromo totale,

Mercurio, Idrocarburi C>12. Il soggetto incaricato del campionamento si assume la responsabilità dell'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso, che devono essere oggetto di analisi, avendo cura di valutare la stratigrafia del terreno nella scelta del numero di campioni da formare per ciascun punto di campionamento.

2.2.3.4 METODOLOGIE DI CAMPIONAMENTO

In merito alle metodologie di campionamento, analisi ed espressione dei risultati analitici, dovranno essere utilizzate quelle previste dal d.lgs. 152/2006, Allegato V al Titolo IV, che prevede l'eliminazione della frazione granulometrica >2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni condotte sull'aliquota di granulometria < 2 mm con espressione dei risultati su tutto il passante a 2 centimetri.

Ove si renda necessario valutare la cedibilità di contaminanti da parte delle terre e rocce da scavo al fine, in particolare, di salvaguardare le acque sotterranee o superficiali in ossequio alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 186 si potrà procedere in tal senso mediante esecuzione di un test di cessione, condotto con le modalità descritte in Allegato 3 al d.m. 05.02.1998, stimando la concentrazione di contaminanti, ad eccezione del COD, nell'eluato.

2.2.4 Verifica di compatibilità con il sito di destinazione

Oltre agli aspetti analitici riguardanti la composizione chimica dei materiali, il punto f) del comma 1 dell'art. 186, in riferimento al sito di destinazione, richiede una valutazione più complessiva della qualità ambientale ed una verifica che l'utilizzo rispetti tutte le norme ambientali, comprese quelle della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette.

Fermo restando il rispetto delle norme ambientali, l'applicazione di questo comma richiede che nel progetto sia indicata:

- a) la compatibilità idrogeologica dell'utilizzo previsto, cioè la verifica che l'utilizzo delle terre e rocce nel sito di destinazione non determini, per la qualità dei materiali utilizzati, mutamenti significativi nell'assetto idrologico del sito stesso;
- b) la piena compatibilità con il sito di destinazione nel caso che quest'ultimo si trovi all'interno di aree protette, in zone di particolare pregio ambientale, o in area agricola.

Quanto sopra al fine di consentire all'Autorità competente di effettuare le verifiche e, in particolare per il punto b), richiedere l'eventuale rispetto di limiti qualitativi maggiormente vincolanti rispetto alle CSC.

Nel caso in cui le terre e rocce siano destinate ad impianti che ne effettuino il riutilizzo al di fuori della normativa rifiuti, questo dovrà avvenire in conformità a quanto previsto nell'Allegato B alle presenti linee guida.

2.2.5 Documenti di viaggio

Al fine di garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo occorre prevedere che tutti i carichi, oltre ai normali documenti di trasporto merci, siano accompagnati da un documento che riporti la caratterizzazione analitica del materiale o la dichiarazione di assenza di contaminazione, (Modello 5, Allegato G alle presenti linee guida, per i casi previsti al punto 2.2.2), la provenienza e la destinazione.

È quindi necessario che il trasporto su strada delle terre e rocce sia accompagnato dal “*Documento di trasporto terre e rocce da scavo*”, Modello 4, Allegato F alle presenti linee guida.

3 PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'UTILIZZO

I commi 2, 3, 4 dell'art. 186 del d.lgs. 152/2006 individuano distinte procedure amministrative per autorizzare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in funzione dell'opera che ha prodotto i materiali, differenziando tra opera sottoposta a VIA o Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA) (comma 2 art. 186), opera soggetta a permesso di costruire o Denuncia di Inizio Attività (comma 3 art. 186), ovvero opere in cui la produzione delle terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito di lavori pubblici previsti dal comma 4 dell'art. 186 del d.lgs. 152/2006 (comma 4 art. 186).

In caso di riutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti (es. inerti assimilabili ai materiali di cava), non derivanti da trattamento presso impianti connessi alle specifiche autorizzazioni di cave e/o miniere, nell'ambito di processi industriali, questo dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, lettera p), dell'articolo 183 d.lgs.152/2006. Detta ipotesi può essere prevista nel caso in cui il materiale venga conferito ad una ditta che effettua la lavorazione degli inerti che, dopo il lavaggio e la selezione, li inserisce nella filiera degli inerti. In questo caso la documentazione dovrà dimostrare il requisito di sottoprodotto (caratteristiche merceologiche, qualità ambientale, ecc.), mancando un sito di destinazione vero e proprio, e dovrà riportare gli estremi del luogo nel quale è prevista la lavorazione del materiale.

La rispondenza del materiale alle caratteristiche determinate in fase progettuale è responsabilità del produttore. Le Autorità competenti che valutano la documentazione relativa alla produzione o al riutilizzo, ai sensi del comma 6 dell'articolo 186, hanno il compito di accertare che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati e/o sottoposti ad interventi di bonifica.

In ogni caso, al verificarsi, durante le operazioni di produzione delle terre e rocce, di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, devono essere immediatamente avviate le procedure previste dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.

Qualora il sito di destinazione sia collocato in un Comune diverso da quello di produzione, l'ente titolare del procedimento acquisisce il parere anche del Comune di destinazione convocando eventualmente una Conferenza dei Servizi ai sensi della legge 241/1990.

I tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, non possono superare di norma un anno e devono risultare dal progetto approvato dall'autorità competente.

Nel caso in cui progetti siano realizzati nell'ambito di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata che prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3.1 RESIDUI PROVENIENTI DALL'ESTRAZIONE DI MARMI E PIETRE

Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 117/08, per quanto riguarda i materiali residui dell'estrazione di marmi e pietre, il produttore di tali materiali è tenuto, nel caso voglia utilizzarli come terre e rocce da scavo, ad effettuare un'analisi chimica rappresentativa del prodotto.

Tale analisi dovrà essere acquisita dal proprietario del sito di destinazione e consegnata all'Autorità competente come definita al successivo punto 3.5, accompagnata da una relazione a firma di professionista abilitato che attesti la conformità del materiale con quanto richiesto al paragrafo 2.2.4. Le analisi e la relazione a firma di professionista abilitato dovranno essere consegnate anche al Comune di destinazione se non coincide con l'autorità competente.

3.2 DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

Il produttore, prima dell'inizio dei lavori di scavo, deve presentare all'Autorità competente all'approvazione del progetto la dichiarazione di cui al Modello 2, Allegato D alle presenti linee guida, con i relativi allegati, da inviarsi anche al Comune in cui è ubicato il sito di produzione se diverso dall'autorità competente ed al Comune del sito di destinazione nel caso in cui non coincida con quello di produzione.

3.3 DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il produttore, terminati i lavori, deve presentare all'Autorità competente all'approvazione del progetto la dichiarazione di cui al Modello 3, Allegato E alle presenti linee guida da inviarsi anche al Comune in cui è ubicato il sito di produzione se diverso dall'autorità competente ed al Comune del sito di destinazione nel caso in cui non coincida con quello di produzione.

3.4 CONTENUTO DEGLI ELABORATI

Il progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo è redatto a carico del proponente in apposito elaborato sottoscritto da progettista abilitato.

Il progetto deve contenere tutte le informazioni previste dall'articolo 186 ed essere corredato dalla documentazione riportata nell'Allegato A delle presenti linee guida.

Il progetto deve essere inviato all'Autorità competente, al Comune in cui è ubicato il sito di produzione se diverso dall'autorità competente ed al Comune del sito di destinazione nel caso in cui non coincida con quello di produzione.

3.5 *AUTORITÀ COMPETENTE*

Per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale e/o autorizzazione integrata ambientale (comma 2 art. 186), nel caso in cui il progetto venga escluso dalla fase di valutazione, il progetto di recupero delle terre e rocce da scavo, eventualmente corredato da prescrizioni contenute nella determinazione di VIA, dovrà essere presentato all'atto della richiesta del permesso di costruire.

Tale documentazione dovrà essere allegata sia al progetto da sottoporre a VIA sia al progetto da presentarsi all'Autorità competente all'approvazione definitiva, qualora quest'ultima sia diversa dall'Ente che svolge la procedura di VIA.

Per le opere soggette a permesso di costruire o DIA (comma 3 art. 186), la proposta di utilizzo deve essere presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio. La proposta di utilizzo deve essere autorizzata dal Comune nel quale viene realizzata l'opera che produrrà i materiali.

Per i lavori pubblici non soggetti a V.I.A. o A.I.A., permesso a costruire, denuncia di inizio attività (D.I.A.) (comma 4 art. 186), la proposta di utilizzo deve essere autorizzata dalla stazione appaltante.

Tutti gli atti dovranno essere inviati al Comune in cui è ubicato il sito di produzione se diverso dall'autorità competente ed al Comune del sito di destinazione nel caso in cui non coincida con quello di produzione.

4 RIUTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Nel caso di riutilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo, è richiesta una dichiarazione del proponente, compilando il Modello 1, Allegato C alle presenti linee guida, che attesti che il sito non sia contaminato, che non sia sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 s.m.i. e che non si sia verificato un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito.

In ogni caso, al verificarsi, durante le operazioni di produzione delle terre e rocce, di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, devono essere immediatamente avviate le procedure previste dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 s.m.i.

Resta salva la facoltà degli enti di procedere ad un controllo ed una verifica al fine di accertare che le terre e rocce non siano contaminate.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 della l.r. 42/2000, nel caso di dismissione di un sito industriale/commerciale è necessaria la caratterizzazione delle terre e rocce da eseguirsi nel caso in cui il sito rientri in particolari tipologie che possano far presupporre una potenziale contaminazione (serbatoi o cisterne interrato, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti nel passato o attualmente idrocarburi o sostanze etichettate pericolose; impianti ricadenti nell'allegato A del d.m. 16/05/89 e relativi strumenti regionali, nella disciplina dei d.lgs. 334/1999 e 59/2005, impianti di gestione dei rifiuti). Nel caso di variazione di destinazione d'uso, in residenziale o agricolo, al fine di accertare che le terre e rocce da scavo siano compatibili con la nuova destinazione, la caratterizzazione dovrà dimostrare il rispetto le CSC di cui alla Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06, ossia i limiti per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale o i limiti di cui alla Tabella LAB della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 per le aree agricole o assimilabili (campi, pascoli, boschi).

ALLEGATO A

CONTENUTO DEGLI ELABORATI PER I PROGETTI DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO PRESENTATI AI SENSI DEI COMMI 2, 3 E 4 DELL'ARTICOLO 186 DEL D.LGS. 152/2006.

Luogo di produzione

Contenuti per i progetti di gestione delle terre e rocce da scavo presentati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 186 del d.lgs. 152/2006 relativi:

- dati anagrafici del soggetto interessato;
- anagrafica del luogo di produzione (civico, particelle catastali, carta tecnica, ...);
- destinazione d'uso urbanistica prima dello scavo;
- destinazione d'uso urbanistica prevista dopo i lavori;
- attività esercitate sul sito, con particolare riferimento alle tipologie che possano far presupporre una potenziale contaminazione (serbatoi o cisterne interrato, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti nel passato o attualmente idrocarburi o sostanze etichettate pericolose; impianti ricadenti nell'allegato A al d.m. 16/05/1989 e relativi strumenti regionali, nella disciplina del d.lgs. 334/1999 e del d.lgs. 59/2005, impianti di gestione dei rifiuti);
- stima del materiale da estrarre (volume in banco e volume presunto del materiale scavato) e descrizione delle modalità di scavo;
- planimetria e sezioni dei siti di scavo e deposito temporaneo;

- descrizione della metodologia di campionamento con indicazione cartografica dei punti di prelievo (da non presentare per i siti ricadenti nell'ipotesi di cui al punto 2.2.2 che disciplina le procedure semplificate);
- caratterizzazione analitica (prodotta da un laboratorio certificato) (da non presentare per i siti ricadenti nell'ipotesi di cui al punto 2.2.2 che disciplina le procedure semplificate);
- descrizione delle modalità di deposito del materiale scavato;
- calendario dei lavori di scavo e impegno a rispettare i tempi massimi di stoccaggio.

Luogo di destinazione

Contenuti per i progetti di gestione delle terre e rocce da scavo presentati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 186 del d.lgs. 152/2006 relativi:

- dati anagrafici del soggetto recettore;
- anagrafica del luogo di destinazione (civico, particelle catastali, carta tecnica, ...);
- destinazione d'uso prevista;
- planimetria e sezioni dei siti di posa e deposito temporaneo
- tipo di riutilizzo (riempimenti, rilevati, rimodellazioni, reinterri);
- eventuali vincoli ambientali esistenti sull'area di riutilizzo;
- dichiarazione di potenziale accettazione del materiale da parte del soggetto utilizzatore, anche relativamente al rispetto dei requisiti geotecnici idonei per il progetto previsto;
- autorizzazione del Comune di destinazione (eventualmente da acquisire in Conferenza dei Servizi);
- dichiarazione di potenziale accettazione, e di integrale impiego, del materiale da parte del soggetto utilizzatore (nel caso di impiego in processo industriale).

Allegati agli elaborati:

- Dichiarazione che attesti che lo scavo avverrà senza l'utilizzo di sostanze in grado di contaminare il materiale estratto.
- Dichiarazione che attesti che il sito non sia contaminato, che non sia sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 s.m.i. e che non si sia verificato un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito.

ALLEGATO B

DESTINAZIONE AD IMPIANTI CHE EFFETTUANO IL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE AL DI FUORI DELLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Il riferimento è il comma 1 dell'articolo 186 che all'ultimo capoverso precisa: *“L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p)”*.

Le terre e rocce da scavo che possono usufruire di tale possibilità sono quelle che rivestono, fin dalla fase di loro produzione, le stesse caratteristiche dei materiali in ingresso ai processi industriali che trattano materiali di cava per produrre, attraverso apposite lavorazioni, materiali inerti di vario genere da inserire nella filiera produttiva e commerciale.

Il criterio di utilizzo è quello che detti materiali posseggano i requisiti merceologici ed ambientali sin dalla fase di produzione. Non si parla quindi di analisi e nemmeno di compatibilità e conformità del sito di destinazione non essendo noto il loro utilizzo finale.

Rimangono validi tutti i vincoli qualitativi ambientali dettati dal comma 6 dell'articolo 186, cioè: *“La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4”*.

Sono utilizzabili nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava:

1. le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientri nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'Allegato V alla Parte IV - Titolo V del d.lgs. 152/2006, possono essere utilizzate in qualsiasi processo industriale, in sostituzione dei materiali di cava, a prescindere dalla sua tipologia;
2. le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato V alla Parte IV - Titolo V del d.lgs. 152/2006, possono essere utilizzate solo negli impianti industriali nei quali le loro caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce di partenza o da loro frazioni (ad es. processi termici per la produzione di cemento, cottura di laterizi, ecc.);
3. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti sia compresa fra i limiti di cui alle colonne A i limiti di cui alla Tabella LAB della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 per le aree agricole o assimilabili (campi, pascoli, boschi), possono essere utilizzate con le modalità di cui al precedente punto 2;
4. le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti supera i limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell'Allegato V alla Parte IV - Titolo V del d.lgs. 152/2006, non possono essere utilizzate in alcun impianto tranne nel caso in cui tale utilizzo sia disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui allo stesso Titolo V, Parte IV del d.lgs. 152/2006;

5. le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti supera i limiti di cui alla Tabella LAB della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 per le aree agricole o assimilabili (campi, pascoli, boschi), possono essere utilizzate con le modalità di cui al precedente punto 4.

Non sono consentiti conferimenti a soggetti terzi ai fini del successivo conferimento agli impianti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, al di fuori della normativa sui rifiuti, in quanto in questo caso non si rientrerebbe né nella definizione di sottoprodotto, né nei criteri previsti dall'art. 186 che permettono l'utilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori della normativa sui rifiuti.

ALLEGATO C

MODELLO 1

DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE SULL'ASSENZA DI CONTAMINAZIONE DEL SITO

Anagrafica del sito di origine

Via																				N. civico									
CAP					Comune															Provincia									

Il sottoscritto proponente

Cognome															Nome														
C.F.																													
in qualità di																													
Qualifica rivestita (proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)																													
della																													
Ragione sociale ditta, impresa, ente, società																													
residente in																													
Via																				N. civico									
CAP					Comune															Provincia									

DICHIARA

- che l'area interessata dalla realizzazione dell'intervento in oggetto indicato non è un sito inquinato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- che non si è verificato alcun evento potenzialmente in grado di contaminare il sito.

Si allega relazione geologica, storica ed ambientale sottoscritta dal professionista abilitato competente per legge (non prevista nel caso di riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito di produzione):

Titolo professionale			Cognome						Nome				
C.F.													
residente in													
			Via						N. civico				
CAP			Comune						Provincia				

Il Proponente dichiara altresì:

- ☐ che il riutilizzo delle terre e rocce da scavo avviene nel sito di produzione;
- ☐ che il riutilizzo delle terre e rocce da scavo avviene in sito diverso rispetto a quello di produzione.

Qualora vi sia un superamento dei limiti tabellari attribuito a valori di fondo naturale o alla presenza di inquinamento diffuso, allega studio validato da Arpa Piemonte.

Il Proponente dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d.lgs. 196/2003).

Luogo e data

Firma Proponente

_____ / ____ / _____

(per esteso e leggibile)

ALLEGATO D

MODELLO 2

*DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PRODUTTORE E DEL TECNICO ABILITATO DA
PRESENTARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI*

Anagrafica del sito di origine

Via										N. civico				
CAP			Comune							Provincia				

Tipo di intervento

--

Il sottoscritto produttore

Cognome										Nome					
C.F.															
in qualità di															
Qualifica rivestita (proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)															
della															
Ragione sociale ditta, impresa, ente, società															
residente in															
Via										N. civico					
CAP			Comune							Provincia					

DICHIARA

che il terreno derivante dallo scavo previsto sarà utilizzato conformemente a quanto previsto nel progetto approvato in data ____/____/____ da _____, come attestato dalla relazione allegata alla presente, redatta dal professionista abilitato:

Titolo professionale			Cognome							nome					
C.F.															
residente in															
Via										N. civico					
CAP			Comune							Provincia					

☐

di confermare le indagini analitiche svolte in fase di progettazione;

☐ di aver implementato le indagini stesse come si evince dalle allegate risultanze.

Il produttore dichiara altresì:

- ☐ che il materiale non destinato all'utilizzo come terre e rocce da scavo pari a m³ _____ sarà impiegato ai sensi dell'art. 216 o 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ☐ che il deposito di materiale destinato all'utilizzo come terre e rocce da scavo in attesa di utilizzo avverrà nell'area indicata nell'allegata planimetria e avrà durata non superiore a mesi _____ come risulta dal progetto approvato dall'autorità competente;
- ☐ che il deposito è stato autorizzato con _____ n. _____ rilasciato/a da _____ in data ____/____/____;

Il produttore dichiara inoltre:

- che lo scavo avverrà senza l'ausilio di mezzi e senza l'utilizzo di sostanze in grado di contaminare il materiale estratto;
- che le quantità sopra indicate sono quelle desumibili dall'analisi geologica ed ambientale prodotta a corredo del progetto dei lavori.

In aggiunta a quanto sopra, il Tecnico Abilitato sopra definito, viste le destinazioni di utilizzo del materiale dichiarate dal proponente, sulla base dell'indagine geologica e ambientale allegata al progetto ed a seguito di accertamenti sui siti di destinazione del materiale di scavo

DICHIARA

che i materiali di scavo destinati ad essere utilizzati nei siti prescelti:

- possono essere utilizzati senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per i siti dove sono destinati ad essere utilizzate;
- hanno caratteristiche chimiche e chimico-fisiche tali che il loro impiego nei suddetti siti non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate;
- saranno conferiti con modalità da assicurare il rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette;
- non sono contaminati con riferimento alla destinazione d'uso dei rispettivi siti prescelti e sono compatibili con i medesimi siti;
- soddisfano i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni ed impatti ambientali qualitativamente e

quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

- non hanno necessità di essere sottoposti a trattamenti preventivi e/o trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto precedente, ma posseggono tali requisiti sin dalla fase di produzione.

Il Produttore e il Tecnico Abilitato dichiarano infine di essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d.lgs. 196/2003).

Luogo e data

_____ / ____ / _____

Firma Produttore

Timbro e firma
Professionista Abilitato

(per esteso e leggibile)

(per esteso e leggibile)

ALLEGATO E

MODELLO 3

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

La dichiarazione deve essere compilata dal produttore a conclusione dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Anagrafica del sito di origine

Via		N. civico
CAP	Comune	Provincia

Il sottoscritto produttore

Cognome		Nome	
C.F.			
in qualità di		Qualifica rivestita (proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)	
della	Ragione sociale ditta, impresa, ente, società		
residente in	Via	N. civico	
CAP	Comune	Provincia	

DICHIARA

- che il progetto di utilizzo delle terre e rocce da scavo è stato presentato a _____ ed approvato in data ____/____/____ da _____;
- che il progetto approvato non ha subito variazioni ovvero che è stata successivamente autorizzato da parte dell'Autorità competente avvenuta in data ____/____/____ l'utilizzo del materiale in processi industriali e/o in siti idonei diversi da quelli indicati nel progetto presentato.

Il produttore dichiara altresì:

- ☐ che a seguito dei lavori di escavazione condotti per la realizzazione di detta opera:
_____ m³ di terre e rocce sono stati gestiti come rifiuti;

_____ m³ di terre e rocce sono stati trasferiti nel Comune di _____
Provincia di _____ via _____ n. _____ ai fini dell'utilizzo
previsto con le autorizzazioni di cui sopra;

☐ che per la realizzazione di detta opera sono stati utilizzati:
_____ m³ di terre e rocce originati come sottoprodotti dai lavori di escavazione condotti
nel sito del Comune di _____ Provincia di _____ via
_____ n. _____ ai fini dell'utilizzo previsto con le
autorizzazioni di cui sopra;

☐ il materiale destinato a utilizzo ha valore di mercato:

- ☐ in quanto previsto o assimilabile a voci di fornitura contenute nell'Elenco prezzi
utilizzati nei capitolati speciali d'appalto di opere pubbliche;
- ☐ in quanto previsto dai prezziari o listini ufficiali di Amministrazioni pubbliche o
di Camere di commercio;
- ☐ secondo quanto risulta da contratto;
- ☐ come risulta da documento attestante la cessione a titolo oneroso;
- ☐ altro _____

Alla dichiarazione sono allegati i certificati delle analisi effettuate sui campioni.

Dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del
d.p.r. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d.lgs.
196/2003).

Luogo e data

Firma dichiarante*

_____/_____/____

(per esteso e leggibile)

*La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme
alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38
D.P.R. 445/2000).

ALLEGATO F**MODELLO 4****DA ALLEGARE AL DOCUMENTO DI TRASPORTO**

Modulo per tutti i trasporti di terre e rocce da scavo effettuati dallo stesso automezzo a partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio previsti da apposito progetto. Il documento, completati i trasporti, deve essere conservato in originale dal responsabile del sito di utilizzo e in copia dal produttore, dal proponente e responsabile del trasporto.

Anagrafica del sito di Origine

Via		N. civico
CAP	Comune	Provincia

☐**Anagrafica sito di Destinazione**☐**Anagrafica sito di Deposito Provvisorio**

Via		N. civico
CAP	Comune	Provincia

<i>Viaggi</i>	<i>Data e ora partenza</i>	<i>Quantità trasportata</i>	<i>Firma Autista</i>	<i>Data e ora arrivo</i>	<i>Firma Ricevente</i>
n. 1	Data Ora	_____ mc		Data Ora	
n. 2	Data Ora	_____ mc		Data Ora	
n. 3	Data Ora	_____ mc		Data Ora	
n. 4	Data Ora	_____ mc		Data Ora	
n. 5	Data Ora	_____ mc		Data Ora	
n. 6	Data Ora	_____ mc		Data Ora	
n. 7	Data Ora	_____ mc		Data Ora	
n. 8	Data Ora	_____ mc		Data Ora	
n. 9	Data Ora	_____ mc		Data Ora	
n. 10	Data Ora	_____ mc		Data Ora	

☐ È allegata la caratterizzazione analitica del materiale relativa al viaggio di seguito indicato:

☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5
☐	6	☐	7	☐	8	☐	9	☐	10

☐ Non è necessaria la caratterizzazione analitica del materiale relativa la viaggio di seguito indicato, come da allegata dichiarazione (Modello 5, Allegato G alle presenti linee guida, “Dichiarazione di non sottoposizione ad indagine ambientale”):

☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5
☐	6	☐	7	☐	8	☐	9	☐	10

Il progetto di utilizzo delle terre e rocce da scavo è stato approvato in data ____/____/____ da _____, come da copia allegata al presente modello.

Data

____/____/____

Firma Produttore

Firma Responsabile

Sito di Utilizzo

(per esteso e leggibile)

(per esteso e leggibile)

MODELLO 5**DICHIARAZIONE DI NON SOTTOPOSIZIONE AD INDAGINE AMBIENTALE****Anagrafica del sito di origine**

Via		N. civico
CAP	Comune	Provincia

Il sottoscritto proponente

Cognome		Nome
C.F.		
in qualità di		
Qualifica rivestita (proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)		
della		
Ragione sociale ditta, impresa, ente, società		
residente in		
Via		N. civico
CAP	Comune	Provincia

DICHIARA

che l'area di scavo sulla quale è prevista l'escavazione di terre e rocce da scavo:

- è conforme a quanto previsto al punto 2.2.2 che disciplina le procedure semplificate della presente linea guida;
- non è stata interessata da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale;
- di attivare immediatamente, al verificarsi durante le operazioni di produzione delle terre e rocce di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, le procedure previste dalla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Il Proponente dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d.lgs. 196/2003).

Data

Firma Proponente

____/____/____

(per esteso e leggibile)

TESTO DI NORMATIVA IN VIGORE

LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000, N. 42.

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71.

Articolo 6 - Aree con impianti dismessi

1. I comuni, i dipartimenti dell'ARPA, le aziende sanitarie locali, le camere di commercio, e gli enti pubblici e privati che gestiscono impianti ed infrastrutture comunicano alle province e all'Assessorato all'ambiente della Regione, le informazioni ed i dati in loro possesso concernenti le aree con impianti dismessi, tra cui devono essere anche ricomprese le discariche dismesse antecedentemente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione della Direttiva (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento di policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossico e nocivi), e le cave dismesse.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per la formazione dell'anagrafe delle aree con impianti dismessi, sono comunicati nei tempi e nei modi individuati dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I titolari delle industrie e delle attività identificabili tra quelle del censimento di cui all'articolo 17, comma 1 bis del d.lgs. 22/1997, almeno quindici giorni prima della prevista dismissione o cessazione di lavorazione insalubre che abbia comportato detenzione sia di sostanze sia di rifiuti pericolosi, ne danno comunicazione al sindaco, indicando i sistemi previsti per la disattivazione degli impianti, stoccaggio, alienazione o smaltimento sia delle sostanze sia dei rifiuti.
4. Il sindaco, avvalendosi dell'ARPA, prescrive l'effettuazione di verifiche atte ad accertare la sussistenza di residuali rischi o fattori di nocività o di contaminazioni, nonché di conseguenti interventi, ove necessario, di messa in sicurezza o bonifica.
5. Per le aree industriali dismesse il sindaco può, su richiesta dell'ARPA, subordinare il riutilizzo o la rioccupazione alle verifiche atte ad accertare sussistenza di rischi o fattori di nocività oppure contaminazioni, nonché alla presentazione ed eventualmente esecuzione di piano di bonifica.
6. Il proprietario dell'area o chi ne ha la disponibilità provvede, anche in caso di non utilizzo o rioccupazione, sia alla messa in sicurezza sia alla bonifica degli impianti, delle attrezzature e dei materiali presenti nell'area, nonché a realizzare gli interventi idonei ad impedire l'accesso agli estranei, con l'obbligo di mantenere in efficienza i dispositivi attuati.

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

Norme in materia ambientale

Articolo 183 - Definizioni

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- (...)

p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- 5) abbiano un valore economico di mercato;

Articolo 184 - Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

(...)

3. Sono rifiuti speciali:

- a) (...);
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;

Articolo 185 - Limiti al campo di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

(...)

b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:

(...)

- 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

(...)

c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

Articolo 186 - Terre e rocce da scavo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
 - b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
 - c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
 - d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
 - e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
 - f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.
- L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento.

Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (Dia).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a Via né a permesso di costruire o denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto.

L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di Via, o di Aia o di permesso di costruire o di Dia.

7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto".

Articolo 240 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:

- a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
- b) concentrazioni soglia di contaminazione (Csc): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
- c) concentrazioni soglia di rischio (Csr): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;
- d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (Csr);
- e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

- f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (Csr) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;
- g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;
- h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive;
- i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;
- l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;
- m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
- n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;
- o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
- p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr);
- q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;
- r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;
- s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;

t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:

- 1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
- 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
- 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
- 4) pericolo di incendi ed esplosioni.

Art. 242 Procedure operative ed amministrative

7. (...) Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. (...)

Riferimenti

La tabella di riferimento per verificare se la concentrazione di inquinanti supera i valori di legge che ne permettono l'utilizzo è la tabella 1, dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006.

La tabella di riferimento per verificare se il test di cessione supera i valori di legge è la tabella 2, dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006.

La tabella di riferimento per le aree agricole è la tabella LAB, della Legge Regionale 42/2000.

Nel caso in cui le terre e rocce da scavo indagate abbiano una concentrazione di inquinanti che supera i limiti della Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato V alla Parte IV Titolo V del d.lgs. 152/06, ossia i limiti per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, devono essere attivate le procedure previste nel medesimo Titolo V (fatti salvi i casi in cui tale superamento sia determinato da fenomeni naturali o dovuto alla presenza di inquinamento diffuso).

INDICE

1	INQUADRAMENTO NORMATIVO	1
1.1	<i>Introduzione: definizioni, ambito e condizioni di applicazione</i>	3
1.1.1	Definizioni	3
1.1.2	Ambito e condizioni di applicazione	3
2	ORIGINE ED UTILIZZI DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	4
2.1	<i>Origine e movimentazione delle terre e rocce da scavo</i>	4
2.1.1	Materiali provenienti da siti bonificati	6
2.2	<i>Utilizzi ammessi per le terre e rocce da scavo</i>	7
2.2.1	Verifica della contaminazione	8
2.2.2	Procedure semplificate	8
2.2.3	Procedura di campionamento	9
2.2.4	Verifica di compatibilità con il sito di destinazione	11
2.2.5	Documenti di viaggio	12
3	PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'UTILIZZO	12
3.1	<i>Residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre</i>	13
3.2	<i>Dichiarazione di inizio lavori</i>	13
3.3	<i>Dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo</i>	13
3.4	<i>contenuto degli elaborati</i>	13
3.5	<i>Autorità competente</i>	14
4	RIUTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	14
	ALLEGATO A	15
	ALLEGATO B	16
	ALLEGATO C	18
	ALLEGATO D	20
	ALLEGATO E	23
	ALLEGATO F	25
	ALLEGATO G	27
	TESTO DI NORMATIVA IN VIGORE	28
	<i>Legge regionale 7 aprile 2000, n. 42.</i>	28
	<i>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>	29